



AGENZIA DE PAOLI SRL

Rimini – V.le della Repubblica 100 – 0541393905 –
info@agenziadepaoli.it

Cesena – Via Mulini 36 – 0547335688 –
info.cesena@agenziadepaoli.it

Radiazione per definitiva esportazione all'estero di veicoli immatricolati in Italia Nuovi adempimenti dal 1 gennaio 2020

A partire dal 1 gennaio 2020 entrerà in vigore anche il nuovo testo dell'art. 103, comma 1 del c.d.s., il quale prevede che:

“Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.”

Pertanto, dal 1 gennaio 2020, non sarà più possibile esportare veicoli senza la loro preventiva radiazione, che potrà avvenire solo a condizione che il veicolo sia sottoposto a nuova revisione, se l'ultimo controllo tecnico risale a più di 6 mesi anteriori alla data di richiesta di radiazione, e che il controllo tecnico dia esito “regolare”.

Al fine della reimmatricolazione in altri Stati, in fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito, oltre che di un foglio di via e di targhe provvisorie per il transito ai varchi di confine, della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

Agenzia De Paoli srl